

RIFORMATORI. Pronta una proposta di legge per evitare l'intreccio con la politica «Fondazioni, serve trasparenza»

» L'obiettivo è chiarissimo: sciogliere l'intreccio tra politica e **Fondazioni bancarie**. Il gruppo dei Riformatori alla Camera si prepara a presentare una proposta di legge che impedisca di guidare una **Fondazione** a tutti coloro che hanno avuto una militanza politica o sindacale (anche consulenti e collaboratori esterni) negli ultimi cinque anni. «Naturalmente non sarà soltanto una legge a decretare la fine dei rapporti tra **Fondazioni** e politica», spiega Pierpaolo Vargiu, deputato dei Riformatori e presidente della commissione Affari sociali della Camera, che del documento è il primo firmatario. «Il politico interessato avrà sempre e comunque la possibilità di sistemare un parente o un uomo di sua fiducia. Ma con questa proposta di legge tutta la classe politica sarà costretta ad affrontare questo problema».

La proposta dei Riformatori indica anche la necessità di rivedere il me-

canismo dei controlli sulle **Fondazioni**. Oggi questo compito viene svolto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. «Si tratta di una vigilanza formale che non incide sull'effettiva coerenza delle attività finanziate dalle **Fondazioni**», spiega Vargiu. «Occorre invece un controllo sostanziale per evitare pericolose distorsioni».

L'idea dei Riformatori è quella di un board tecnico arricchito da professionalità esterne al ministero. «Si tratta di valutare gli investimenti che effettuano le **Fondazioni**», dice ancora Vargiu «per poi verificare i progetti, affinché siano sempre rivolti alla crescita del territorio in cui le **Fondazioni** operano. Dobbiamo quindi attribuire al nuovo organo di controllo poteri reali, in modo tale che, una volta accertata l'eventuale incompatibilità, possa agire e rimediare».


Mauro Madeddu



Pierpaolo Vargiu (Riformatori)



CONTRARIAN

OK ALL'AUTORIFORMA
MA SULLE FONDAZIONI
NON SI PERDA PIÙ TEMPOGiuseppe
Guzzetti

► Nel disegno di legge contenente norme sulla concorrenza e per le liberalizzazioni, non sono state incluse disposizioni sulle Fondazioni di origine bancaria. L'omissione è stata opportuna non perché la materia non debba essere disciplinata, ma perché attende da quattro mesi, come promesso pubblicamente dal ministro Padoan, di essere regolata attraverso un particolare veicolo, cioè l'adozione di un atto negoziale sulla base di un protocollo d'intesa con l'Acri, l'associazione delle Fondazioni, che regoli i rapporti tra queste ultime e le banche, oltre quanto già fissato dalla legge vigente, stabilendo vincoli e limitazioni. Quell'impegno non è stato autonomamente assunto dal governo, ma è stato la conseguenza di una iniziativa di autoriforma promossa dall'associazione guidata

da Giuseppe Guzzetti che aveva da tempo intrapreso questa via, prima con la Carta delle Fondazioni, poi con il progetto di autoregolamentazione previa condivisione con il Tesoro, che è l'organo di vigilanza delle Fondazioni. La scelta mira non a introdurre nuove disposizioni meno rigorose di quanto potrebbero esserlo se si imboccasse la via legislativa, bensì a coniugare la celerità del procedimento con l'efficacia delle norme alle quali le Fondazioni si auto-assoggetteranno. L'iniziativa dell'Acri è stata anche il segnale che vi è la

volontà di rivisitare aspetti delicati del ruolo delle Fondazioni e del rapporto con le banche partecipate. Prevenire i conflitti di interessi, stabilire limiti agli investimenti nelle banche, impedire le porte girevoli tra Fondazioni, banche e altre istituzioni, vietare l'assunzione di debiti, in specie per operazioni per partecipare ad aumenti di capitale degli istituti di credito, son alcuni dei punti che farebbero parte del protocollo. Insomma, si andrebbe al di là della legge Ciampi e delle disposizioni applicative, pur mantenendosi nello spirito di tale disciplina, essendo le Fondazioni «soggetti privati di utilità sociale» come definite dalla Corte costituzionale nella celebre sentenza che bocciò la legge che avrebbe voluto regolarle diriggisticamente, facendo perdere loro la natura riconosciuta. Ora, però, non sono più ammissibili rallentamenti del Tesoro nel passare alla redazione concreta dell'intesa che fu annunciata come pressoché definita già il 31 ottobre. Scelta questa strada, bisogna percorrerla rapidamente, anche perché l'altro soggetto, l'Acri, è pienamente disponibile a passare alla formalizzazione dell'accordo che, poi, potrà essere trasfuso anche negli statuti delle Fondazioni. Avere escluso che sia la legge a regolare i rapporti in questione impone di percorrere subito l'altra strada, evitando che si riproponga un caso simile a quello delle Popolari, per le quali è stato poi adottato il decreto che rappresenta un esempio del modo in cui non si dovrebbe legiferare per la marcata approssimazione delle scelte di metodo e di merito. Cominciano a emergere casi di lacune gravi quale, da ultimo, la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del decreto che ha disposto in passato la messa in gestione commissariale della Banca popolare di Spoleto nel frattempo assorbita dal Banco di Desio, essendo la prima volta, in oltre un secolo, in cui viene bocciato dal giudice amministrativo un decreto della specie, in questa circostanza per carenza di motivazione da parte del Tesoro. Ora si apre il problema del modo in cui porre rimedio a un decreto che ha già prodotto i suoi effetti. Per non parlare della vicenda Sace, ammessa all'esercizio del credito, con impatti non previsti sulla Cassa Depositi e Prestiti. Le competenze e le esperienze in materia finanziaria non si inventano.

AZIONI Aumenta significativamente la tassazione delle cedole per gli enti non commerciali

Dividendi, niente sconti al non profit

Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) c'è n'è una che davvero non può dirsi piacevole per gli enti non commerciali. Il comma 655 dell'articolo 1, stabilisce infatti un significativo inasprimento delle tasse che gravano sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali; a peggiorare le cose, l'aumento ha effetto retroattivo dall'inizio del 2014.

Questo risultato è effetto della modifica la lettera h) dell'articolo 4 del decreto legislativo 344/2003, in forza del quale gli utili percepiti dagli enti non commerciali (compresi quelli percepiti nell'ambito delle eventuali attività commerciali esercitate) venivano assoggettati a tassazione nel limite del 5% del relativo ammontare.

Dopo la modifica introdotta per gli utili erogati dal 1° gennaio 2014, la quota imponibile sale al 77,74%; la quota esclusa da imposizione passa infatti dal 95% al 22,26%.

A mitigare (in parte) l'effetto retroattivo della norma la legge (comma 656) riconosce, limitatamente al 2014, un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dovuta con il nuovo regime e quella calcolata secondo le precedenti disposizioni. Il credito:

– è irrilevante sia ai fini IRES che IRAP,

– va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014,

– potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, obbligatoriamente in tre anni: a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura del 33,33%, dal 1° gennaio 2018 per l'ammontare che residua (33,34%).

Oltre a innalzare le percentuali di imponibilità la modi-

fica normativa ha eliminato dall'articolo 4 del decreto legislativo 344/2003 l'inciso "anche nell'esercizio di impresa"; ciò ha fatto ritenere che la modifica dovesse riguardare solo i dividendi percepiti nell'ambito delle attività istituzionali e non anche in quelle commerciali, ai quali si sarebbe dovuta applicare la disciplina specifica per il reddito d'impresa.

Questa interpretazione, però, non è stata condivisa dai tecnici dell'Agenzia delle entrate che, nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 22 gennaio scorso, hanno sostenuto che il nuovo regime si applica a tutti i dividendi percepiti

dagli enti non commerciali, essendo influente che afferiscano alla sfera commerciale o a quella istituzionale.

A sostegno di questa interpretazione è stato

evidenziato che nella relazione tecnica il gettito è quantificato utilizzando come parametro di calcolo tutti i dividendi percepiti dagli enti non commerciali.

Patrizia Clementi

